

Sentenza n. 11591/2016 pubbl. il 21/10/2016
RG n. 28812/2015

N. R.G. 28812/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "B"

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | | |
|-------|------------------------|------------|
| dott. | Vincenzo Perozziello | Presidente |
| dott. | Guido Vannicelli | Giudice |
| dott. | Maria Antonietta Ricci | Relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **28812/2015** promossa da:

ROBERTA SILVA (C.F. SLVRR765R57D416Z), con il patrocinio dell'avv. MERCADANTE MAURO, elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 16 20122 MILANO presso il difensore avv. MERCADANTE MAURO

PARTE ATTORICE

contro

ITALY FASHION SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 08578320965), con il patrocinio dell'avv. VITALI DANILO e dell'avv. GRONDONA PAOLO ALFONSO (GRNPLF55H23F205N) VIA PIETRO CALVI, 9 20129 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA S. SOFIA, 12 20122 MILANO presso il difensore avv. VITALI DANILO

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per ROBERTA SILVA

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, così ritenere e giudicare:

nel merito

accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2479 *ter*, comma 3 cod. civ e per i motivi indicati nella narrativa dell'atto di citazione del 24 aprile 2015, la nullità della deliberazione di messa in stato di liquidazione volontaria di ITALY FASHION S.R.L. adottata in data 30 gennaio 2015 dall'assemblea straordinaria dei soci e rogata per Notar Luigi Mambelli di Castiglione delle Stiviere (rep. 34397, racc. 9531), con ogni conseguente effetto di legge;

in via alternativa

accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2479 *ter*, comma 1 cod. civ e per i motivi indicati nella narrativa dell'atto di citazione del 24 aprile 2015, l'invalidità della deliberazione di messa in stato di liquidazione volontaria di ITALY FASHION S.R.L. adottata in data 30 gennaio 2015 dall'assemblea straordinaria dei soci e rogata per Notar Luigi Mambelli di Castiglione delle Stiviere (rep. 34397, racc. 9531);

per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare inefficace la summenzionata deliberazione ex art. 2377, comma 7 e ss. cod. civ, con ogni conseguente effetto di legge;

in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali nella misura di legge, anche ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.

pagina 1 di 4

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETTA Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: abeeat - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENTO Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 19b407



Sentenza n. 11591/2016 pubbl. il 21/10/2016
RG n. 28812/2015

Per ITALY FASHION SRL IN LIQUIDAZIONE

voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie,

Nel merito:

respingere in quanto infondata in fatto e in diritto ogni domanda e conclusione della parte attrice.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre I.v.a., c.p.a. e spese forfettarie.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

ROBERTA SILVA, quale socia della ITALY FASHION s.r.l. (con partecipazione del 3%) ha impugnato la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria della società in data 30 gennaio 2015 all'esito della quale l'altra socia Tetyana Myanov's'ka – unica presente - ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e nominato se stessa liquidatore.

L'attrice denuncia la nullità della delibera assunta dall'assemblea straordinaria in data 30 gennaio 2015, assumendo di non aver potuto partecipare per "assenza assoluta di informazione" e lamentando di avere ricevuto, in luogo di un regolare avviso di convocazione proveniente dall'organo amministrativo, una comunicazione a firma del notaio Mambelli - professionista incaricato di redigere il verbale - con l'indicazione della data e dell'ora dell'assemblea senza un vero e proprio ordine del giorno, e dunque inidonea a permettere ai soci la piena conoscenza degli argomenti da trattare.

L'attrice assume inoltre l'annullabilità della stessa delibera sotto diversi profili in quanto:

- l'amministratrice unica e socia di maggioranza, Tetyana Myanov's'ka, quale presidente dell'assemblea avrebbe omesso di verificare la regolare convocazione della stessa in violazione dell'art. 12 dello Statuto, avendo ritenuto a tal fine sufficiente l'esibizione da parte del Notaio rogante della comunicazione dallo stesso inviata;

- avrebbe falsamente attestato a verbale l'"assenza giustificata" della socia di minoranza, che invero era rimasta assente per non avere ricevuto alcuna convocazione, e che tantomeno aveva inviato giustificazioni;

- inoltre l'assemblea avrebbe deliberato su un ordine del giorno del tutto generico, non rispettoso del preciso dettato dell'art. 2487 c.c., con particolare riguardo all'omessa indicazione delle modalità e criteri in base ai quali avrebbe dovuto svolgersi la fase di liquidazione.

La società ITALY FASHION SRL IN LIQUIDAZIONE nel costituirsi ha accennato in via preliminare ai rapporti fra le socie, ai veri scopi perseguiti con la costituzione della società ed al ruolo centrale svolto da Francesco De Dominicis, compagno della Myanov's'ka, socio occulto e amministratore di fatto della società unitamente alla SILVA.

Quanto ai motivi di impugnazione la società convenuta assume la piena validità ed idoneità della missiva inviata dal notaio Mambelli in data 23 gennaio 2015 a fungere da avviso di convocazione, precisando che il notaio era stato incaricato a quell'incombente dall'amministratrice unica e che la missiva ricevuta dalla SILVA conteneva riferimenti sufficienti a renderla edotta dei temi da trattare.

All'esito della prima udienza è stato concesso un breve rinvio per tentare una definizione transattiva, che tuttavia non aveva esito positivo. Successivamente su concorde richiesta delle parti la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al collegio per la decisione, sulle conclusioni riportate in epigrafe, previo scambio di comparse e memorie.

pagina 2 di 4

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECONOM CAS Serial# cbeea - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOM CAS Serial# 13b4d7



Sentenza n. 11591/2016 pubbl. il 21/10/2016
RG n. 28812/2015

Preliminarmente osserva il collegio la totale irrilevanza ai fini della decisione sull'impugnativa proposta di tutte le questioni attinenti ai rapporti intercorsi fra le parti ed al ruolo svolto nella compagine sociale da Francesco De Dominicis.

Quanto al principale motivo di impugnazione è lo stesso tenore letterale della comunicazione inviata dal Notaio Mambelli alle due socie (*"Sono stato incaricato di provvedere alla stipulazione dell'atto in oggetto e quindi di un verbale di assemblea straordinaria con la quale i soci delibereranno lo scioglimento anticipato della società prima della naturale scadenza della medesima, prevista dall'atto costitutivo, con conseguente nomina di un unico liquidatore, che dovrebbe essere nominato nella persona di Tetyana Myanovs'ka ..."*) che preclude un sindacato in termini di nullità, dal momento che le informazioni ivi contenute e pacificamente giunte a conoscenza dell'attrice precludono a priori la configurabilità di un'ipotesi di "assenza assoluta di informazione". La socia assente ha ricevuto tramite il notaio una adeguata informazione con riguardo alle tematiche di cui si sarebbe trattato nell'assemblea, senza tuttavia che tale modalità di avviso possa ritenersi adeguato ai fini di un giudizio sulla regolarità delle modalità di convocazione ex art. 2479 bis c.c. (*L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci*).

Sotto il profilo specifico della regolarità formale tale comunicazione non supera il vaglio della conformità allo statuto che riconduce espressamente all'organo amministrativo l'iniziativa della convocazione dell'assemblea (art. 11: *Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo mediante raccomandata ...*).

Nel caso di specie, l'assemblea dei soci della ITALY FASHION SRL è stata preceduta da una raccomandata sottoscritta ed inviata da un soggetto terzo, del tutto estraneo alla compagine sociale, che non agisce in nome e per conto dell'amministratrice e dichiara espressamente di avere assunto un incarico relativo non all'invio dell'avviso di convocazione, ma alla mera redazione del verbale di assemblea straordinaria.

Dunque i requisiti formali richiesti dallo statuto per la convocazione dell'assemblea dei soci non sono stati rispettati, dal momento che è mancata una vera e propria convocazione da parte dell'organo amministrativo della ITALY FASHION SRL.

Tale irregolarità – oggettivamente foriera di incertezza presso il destinatario – è causa non di nullità, ma di mera annullabilità ex art. 2479 *ter* c.c. dell'avviso di convocazione inviato in data 23 gennaio 2015 da soggetto non legittimato e di conseguenza anche di annullabilità della delibera adottata da un'assemblea irrualmente indetta.

L'accoglimento – sia pure sotto un diverso profilo – del motivo principale di impugnazione rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi alternativi, che dunque rimangono assorbiti.

A seguito dell'annullamento della delibera adottata dall'assemblea straordinaria sarà onere dell'organo gestorio e dell'assemblea dei soci attivarsi per adottare le deliberazioni opportune.

Il dispositivo della presente sentenza deve essere iscritto a cura dell'organo amministrativo della società nel registro delle imprese (art. 2378, ultimo comma c.c.).

In base al principio della soccombenza le spese del presente giudizio vanno poste integralmente a carico della società convenuta e vengono liquidate in dispositivo in base alle tabelle di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e delle fasi processuali effettivamente svolte (solo prima udienza e udienza di p.c.).

P.Q.M.

pagina 3 di 4

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# cbeaa - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# 13b4d7



Sentenza n. 11591/2016 pubbl. il 21/10/2016
RG n. 28812/2015

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ROBERTA SILVA nei confronti della società ITALY FASHION s.r.l. IN LIQUIDAZIONE, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in accoglimento della domanda, annulla la delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci della ITALY FASHION s.r.l., in data 30 gennaio 2015 per vizio di convocazione;
- condanna la società convenuta alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi 3.000,00 euro oltre ad euro 1.063,00 per anticipazioni, spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 13 ottobre 2016

L'Estensore
Maria Antonietta Ricci

Il Presidente
Vincenzo Perozziello

